

**STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI  
ODONTOSTOMATOLOGIA PROTESICA ED IMPLANTOPROTESI  
(S.I.O.P.I.)**

## **TITOLO 1**

### **Dell'Associazione: principi fondamentali**

#### ***Art. 1***

E' costituita una Associazione denominata Società Italiana di Odontostomatologica Protesica ed Implantoprotesi ( S.I.O.P.I. ).

Ne fanno parte con le modalità stabilite dal presente statuto i medici specialistici in Odontostomatologia, i laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria, i medici specialisti in Otorino, Neurologia, Chirurgia Maxillo-Facciale, gli studenti del corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, i medici specializzandi dell'area odontoiatrica ovvero tutti coloro che sono legalmente abilitati all'esercizio dell'Odontoiatria in altri Stati (Sezione Odontoiatri), ed inoltre gli Odontotecnici in possesso del titolo di studio (Sezione Odontotecnici).

#### ***Art. 2***

L'Associazione si propone di promuovere, divulgare, valorizzare l'Odontoiatria Protesica, la Gnatologia e l'Odontotecnica mediante lo svolgimento di attività culturali e scientifiche, la collaborazione con Istituti ed Associazioni affini in Italia ed all'estero, nonché attraverso l'esplicazione di ogni altra attività utile a favorire

il progresso scientifico dell'Odontoiatria Protesica, della Gnatologia e dell'Odontotecnica.

### **Art. 3**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Presidente;
- c) il Presidente Eletto;
- d) il Consiglio Direttivo (C.D.);
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

### **Art. 4**

Aderendo all'Associazione, gli associati non rinunciano ad alcuno dei loro diritti.

I requisiti di ammissione e le loro condizioni di esclusione dall'Associazione sono regolati dalle norme del presente Statuto in conformità con le leggi vigenti.

### ***Art. 5***

L'Associazione non ha finalità di lucro e politiche. Ha durata sino al 2090 (duemilanovanta) ed è rinnovabile tacitamente.

### ***Art. 6***

La sede legale dell'associazione è a Ferrara – Clinica Odontoiatrica, Corso Giovecca, 203.

La sede amministrativa è quella stabilita dal Presidente in carica.

## **TITOLO 2: Degli Associati**

### **Capo I: Categoria degli Associati**

### ***Art. 7***

Sono membri dell'Associazione:

a) gli associati effettivi: gli associati ordinari come da articoli 10 et 11 del presente statuto.

b) Gli associati ordinari: Sezione Odontoiatri, ossia i medici specialisti dell'area odontoiatrica, i laureati in Odontoiatria e i medici chirurghi iscritti all'albo degli odontoiatri.

c) gli associati onorari: gli ex presidenti, illustri maestri, personalità e comunque ogni persona che, con scritti ed opere, abbiano contribuito in modo eccezionale al progredire della Protesi Dentale e della Gnatologia.

d) gli associati straordinari: gli specialisti in Otorino, Neurologia, Chirurgia Maxillo-Facciale, gli specializzandi dell'area odontoiatrica e gli studenti del corso di Laurea in Odontoiatria.

e) gli associati sostenitori: tutti coloro, sia persone singole od Enti pubblici e privati che abbiano contribuito, mediante sussidi economici al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

### **Art. 8**

Coloro che intendono far parte dell'Associazione, in qualità di associati ordinari, devono richiedere l'ammissione presentando o inviando domanda scritta alla Segreteria dell'Associazione

## **Art. 9**

La domanda di ammissione deve essere accompagnata da modulo di presentazione, sottoscritta da due associati effettivi e corredata da:

1) Certificato comprovante l'iscrizione dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, certificando del diploma di Specializzazione o alla iscrizione al Corso di laurea in Odontoiatria o alla scuola di Specializzazione; per gli Odontotecnici è richiesta copia del diploma di odontotecnico; per i richiedenti di nazionalità straniera, attestato equivalente.

2) Quota d'iscrizione annuale che, per gli studenti sarà eventualmente ridotta su decisione del C.D.

Sulla domanda di ammissione decidono, collegialmente, il Presidente, il Tesoriere e il Segretario, i quali comunicano la decisione al Consiglio ed al richiedente.

In caso di accoglimento della domanda di ammissione, il richiedente assume la quota di associato dopo aver provveduto al versamento della quota associativa per l'anno in corso. In caso di reiezione della domanda, la quota di iscrizione annuale verrà rimborsata, detratte le spese fisse di segreteria.

### ***Art.10***

Divengono associati effettivi gli Associati Ordinari in regola con le quote d'iscrizione per almeno i due anni precedenti la presentazione della domanda. La richiesta dovrà essere correlata da una lettera di presentazione di almeno due soci effettivi. Nel caso la domanda venga accettata i candidati svolgeranno per un periodo di due anni il ruolo di Candidati-Member in cui saranno tenuti a partecipare alle attività sociali e culturali della Società ed a presentare almeno 2 (due) casi clinici di riabilitazione protesica portati a termine documentati con modelli, fotografie e/o diapositive, cartelline cliniche, etc. In alternativa il candidato potrà presentare la documentazione scientifica attestante la propria partecipazione ad attività di ricerca in ambito protesico; per documentazione scientifica s'intendono i lavori pubblicati su riviste aventi un comitato di lettura ed indicizzante nel Citation Index. Di norma si ritiene che sia sufficiente presentare un lavoro scientifico, anche se la Commissione dovrà valutare il reale contributo del Candidato sulla base della sua posizione nell'elenco degli autori della pubblicazione. Gli Odontotecnici alleggeranno almeno 2 (due) casi di riabilitazione protesica da essi stessi trattati dal punto di vista tecnico su prescrizione dell'Odontoiatra ed in collaborazione con quest'ultimo.

### ***Art.11***

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un'apposita commissione col compito di valutare la richiesta e la documentazione scientifico-operativa per il passaggio

a Socio Effettivo. La commissione è composta da 2 (due) membri del C.D. E da un rappresentate degli Odontotecnici.

### ***Art. 12***

Gli associati sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale entro il 15 gennaio di ogni anno.

Il Tesoriere, durante il mese di febbraio di ogni anno, invia agli Associati che non hanno provveduto al versamento della quota associativa annuale un sollecito a mezzo lettera raccomandata; trascorso inutilmente il mese di marzo, invia alla segreteria i nominativi degli inadempienti, i quali vengono segnalati al C.D. Per l'adozione del provvedimento di cancellazione.

Verrà altresì anche adottato per il pagamento il metodo R.I.D. (Riscossione Interbancaria Diretta).

### ***Art.13***

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Ordinaria può nominare uno o più Associati Onorari.

#### ***Art. 14***

Gli Associati Onorari non hanno diritto di voto, non sono tenuti alle indicazioni e alle allegazioni di cui all'art. 9 e sono esenti dal pagamento della quota associativa.

### **Capo II: Perdita della qualità di Associato**

#### ***Art. 15***

L'Associato, in regola con il versamento della quota associativa, il quale intende recedere dall'amministrazione, deve dare comunicazione scritta al C.D.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

Colui che ha receduto, se intende essere riammesso nell'Associazione, deve presentare domanda al C.D.

#### ***Art. 16***

Il Consiglio Direttivo ordina la cancellazione degli Associati che non abbiano provveduto al versamento della quota associativa annuale entro il mese di marzo dell'anno in corso. Colui nei confronti del quale è stato assunto un provvedimento di cancellazione può essere riammesso a seguito di presentazione di nuova domanda.

### ***Art. 17***

E' espulso l'Associato colpevole di gravi inosservanze ai principi di deontologia professionale, ovvero mantenere consapevolmente una condotta tale da arrecare pregiudizio all'Associazione o agli altri Associati. L'espulsione è proposta dal C.D., il quale deve preventivamente raccogliere il parere del Collegio dei Probiviri che sentono la difesa dell'incolpato. Il provvedimento di espulsione è assunto dall'Assemblea a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi degli associati effettivi presenti. Decade da Socio Effettivo chi per due volte consecutive non partecipa al Congresso annuale o al Closed Meeting senza motivata giustificazione.

## **TITOLO 3: Degli organi dell'Associazione**

### **Capo I: L'Assemblea degli Associati**

### ***Art. 18***

L'Assemblea è costituita dagli Associati. Hanno diritto di voto soltanto gli associati effettivi. Non sono ammesse deleghe.

### **Art. 19**

L'Assemblea ordinaria si riunisce di diritto una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, su convocazione del Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria viene, altresì, convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo, ovvero su formale richiesta di un terzo degli associati effettivi. L'avviso di convocazione, inviato con preavviso di trenta giorni, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

### **Art. 20**

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento di almeno un decimo degli aventi diritto al voto a delibera a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deliberazioni a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea decida diversamente, in considerazione della materia oggetto di esame, è fatta eccezione per i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

## **Art. 21**

L'assemblea ordinaria :

- 1) delibera sulle iniziative da assumere nell'interesse dell'associazione;
- 2) esamina e delibera sul rendiconto annuale consuntivo e sul bilancio annuale preventivo, nonché sulle relative relazioni;
- 3) con votazione a scrutinio segreto, elegge il Presidente dell'Associazione, i membri del Consiglio Direttivo, il Segretario, il Tesoriere, il Collegio dei Probiviri, e quello dei Revisori dei Conti;
- 4) ratifica l'ammissione degli Associati secondo le norme del presente statuto, nonché la loro espulsione;
- 5) ratifica, se del caso, le deliberazioni prese d'urgenza dal Consiglio Direttivo;
- 6) determina l'ammontare della quota di iscrizione e di quella associativa relativa all'anno successivo;
- 7) determina, qualora se ne prospetti la necessità, una quota di contribuzione straordinaria;
- 8) esamina e delibera su quanto all'ordine del giorno; delibera, inoltre sulle mozioni avanzate da almeno cinque Soci Ordinari presenti;
- 9) delibera l'azione di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo.

## **Art. 22**

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione a seguito di deliberata del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne fa richiesta un terzo degli associati effettivi, ovvero a seguito di delibera dell'Assemblea ordinaria. Le modalità di convocazione e le regole di costituzione, nonché di deliberazione dell'Assemblea ordinaria si applicano altresì all'Assemblea straordinaria, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dal presente Statuto. La convocazione dovrà essere fatta con un preavviso di almeno 30 giorni.

## **Art. 23**

L'Assemblea straordinaria:

- 1) delibera sulle proposte di scioglimento dell'Associazione e di revisione dello statuto;
- 2) delibera il conferimento di poteri straordinari al Consiglio Direttivo;
- 3) delibera in ogni altro caso previsto dal presente Statuto.

## **Art. 24**

L'assemblea, ordinaria e straordinaria:

a) nomina un Presidente e un Segretario, i quali procedono immediatamente alla verifica della regolare costituzione dell'Assemblea;

b) nomina, nel caso si proceda ad elezione degli organi Associativi, due scrutatori, i quali con il Presidente dell'Associazione costituiscono la Commissione Elettorale;

c) delibera sulle mozioni d'ordine presentate da almeno 1/5 degli associati presenti.

Non è consentita la discussione su mozioni d'ordine non previamente inserite nell'ordine del giorno ovvero approvate dall'Assemblea secondo le modalità di cui alla lettera c) del presente articolo.

## **Capo II: Del Consiglio Direttivo**

### ***Art.25***

Il Consiglio Direttivo è composto da 13 membri, eletti con procedura e modalità previste dal presente statuto, e si compone del Presidente, del Presidente Eletto, del Dirigente della Sezione Odontotecnici, del Segretario, del Tesoriere, di 7 Consiglieri, del Direttore Scientifico della Rivista. Il Presidente delega un membro

del Consiglio Direttivo con funzione di Vicepresidente. Possono far parte del Consiglio Direttivo soltanto i Soci Effettivi.

#### ***Art. 27***

Quando occorre rinnovare il Consiglio Direttivo, il Presidente dà comunicazione agli Associati con preavviso di almeno 30 giorni che nella successiva Assemblea si terranno le votazioni. Nel caso sia presentata una lista unica il Presidente dell'Assemblea può proporre all'Assemblea la votazione per alzata di mano.

#### ***Art. 28***

Alle votazioni si procede mediante la consegna agli aventi diritto di schede controfirmate dal Presidente dell'Associazione. Gli elettori possono esprimere un numero di preferenze corrispondente a quello dei membri che devono essere eletti. Nel caso che due o più candidati riportino eguale numero di preferenze, viene proclamato eletto il più anziano nella qualifica di associato ordinario.

#### ***Art. 29***

Il Consiglio Direttivo si riunisce di diritto due volte l'anno, a seguito di convocazione del Presidente a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno 8 giorni, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, con preavviso

di almeno 3 giorni. Il Consiglio Direttivo si riunisce, altresì, quando il Presidente ne ravvisa la necessità, ovvero quando ne fa richiesta un terzo dei membri del Consiglio stesso o il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Art. 30**

Il Consiglio è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti espressi, prevale il voto del Presidente.

### **Art. 31**

Il Consiglio Direttivo, organo esecutivo dell'Associazione:

- 1) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea;
- 2) delibera, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità e salva la ratifica da parte dell'Assemblea, sulle materie di competenza di quest'ultima;
- 3) amministra il patrimonio dell'Associazione, la quale risponde meramente degli obblighi assunti a norma di statuto;
- 4) approva il bilancio preventivo e consuntivo e ne cura la trasmissione all'Assemblea;

- 5) formula il programma delle attività dell'Associazione stabilendo data, sede, argomenti di convegni e di congressi, coordinandoli con quelli tenuti da altre Associazioni o Enti affini, italiani ed esteri;
- 6) propone l'ammontare delle quote di iscrizione e associativa annuale;
- 7) nomina i membri della Commissione Scientifica;
- 8) costituisce Comitati, di cui si ritiene necessaria o utile la formazione, che si sciolgono con il Consiglio medesimo;
- 9) adempie a tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dal presente statuto.

### **Art. 32**

In caso di dimissioni dal Consiglio da parte del Presidente, quest'ultimo convoca immediatamente l'Assemblea al fine di procedere a nuove elezioni. In caso di dimissione di un Consigliere, subentrerà il primo dei non eletti o si coopta tra i Soci Ordinari (Art. 25). In caso di dimissioni del Segretario o del Tesoriere, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea ordinaria per eleggere il nuovo Segretario o il nuovo Tesoriere.

### **Art. 33**

I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo scritto, non hanno partecipato a due riunioni consecutive del Consiglio stesso decadono dalle rispettive cariche. La decadenza dovrà essere ratificata dall'Assemblea.

### **Art. 34**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e può stare in giudizio se regolarmente munito di procura speciale conferitagli dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente:

- 1) presiede il Consiglio Direttivo;
- 2) convoca, con la modalità stabilite dal presente Statuto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- 3) indice, alla scadenza dei mandati, l'elezione delle cariche associative;
- 4) cura i rapporti dell'Associazione con Associazioni ed Enti affini italiani ed esteri;
- 5) sottoscrive, congiuntamente al Tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo;

- 6) assume, trasferisce e licenzia eventuale personale alle dipendenze dell'Associazione;
- 7) effettua i pagamenti e riscuote i versamenti in favore dell'Associazione, operando congiuntamente o disgiuntamente al Tesoriere. In quest'ultimo caso dandone delega scritta;
- 8) svolge ogni altra attività e funzione demandatogli dall'Assemblea o, comunque, a lui attribuita dal presente Statuto.

#### **Art. 35**

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte da un membro del Consiglio Direttivo con funzione di Vicepresidente. In caso di impossibilità del Presidente a svolgere le proprie funzioni, queste possono provvisoriamente essere assunte dal Vicepresidente, che entro 180 giorni convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **Art. 36**

Il Direttore Scientifico è responsabile delle pubblicazioni scientifiche dell'Associazione.

### **Art. 37**

L'Addetto Stampa cura le pubblicazioni dell'Associazione sotto la direzione del Direttore Scientifico.

### **Art. 38**

Il Tesoriere cura la gestione dell'Associazione con le modalità e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, nonché dal presente Statuto. Il Segretario propone al Consiglio Direttivo le forme e le modalità per l'attuazione del programma delle attività dell'Associazione; svolge le funzioni demandategli dal Consiglio nonché dal presente Statuto. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Segretario o del Tesoriere, il Presidente dà incarico ad un membro del Consiglio Direttivo di svolgere provvisoriamente le funzioni.

## **Capo III: Del Collegio dei Revisori dei Conti**

### **Art. 39**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea. I Revisori durano in carica due anni. L'appartenenza al collegio è incompatibile con ogni altra carica associativa. Il Collegio è validamente costituito con

l'intervento di tutti i membri. In caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza di uno o più Revisori, subentra automaticamente il primo dei non eletti.

***Art. 40***

Il Collegio deve riunirsi almeno una volta all'anno; controlla la regolarità, anche formale, della gestione economico-finanziaria, la conformità della stessa al bilancio preventivo approvato dall'Assemblea e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle operazioni effettuate, redigendo, poi, apposita relazione, che viene trasmessa all'Assemblea degli Associati.

***Art. 41***

Qualora il Collegio, nell'effettuare le operazioni di controllo e di verifica menzionate, riscontri delle irregolarità, chiede necessari chiarimenti al Consiglio direttivo e ne informa, se del caso, l'Assemblea degli Associati.

## **Capo IV : Del Collegio dei Probiviri**

### ***Art. 42***

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea degli Associati. Si compone di tre membri che durano in carica due anni. La carica del Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa. Il Collegio è validamente costituito con l'intervento di tutti i membri.

## **Capo V: Delle sezioni locali**

### ***Art. 44***

Le Sedi Universitarie possono creare delle Sezioni nel contesto della Società. Le singole Sezioni avranno un Referente nella persona del titolare della Cattedra di Protesi Dentaria o di un suo delegato.

## **TITOLO 4: Del patrimonio dell'Associazione**

### ***Art. 45***

Costituiscono patrimonio dell'Associazione i beni acquisiti a titolo oneroso e gratuito per successione ereditaria. Costituiscono, altresì, patrimonio dell'associazione le quote, le contribuzioni ordinarie e straordinarie versate dagli associati.

### ***Art. 46***

I beni e le somme versate o comunque dovute a qualsiasi titolo all'Associazione non sono ripetibili neppure in caso di scioglimento dell'Associazione.

### ***Art. 47***

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli Associati provvede a nominare un Collegio di tre liquidatori, i quali, in conformità a quanto dispone la legge, definiscono i rapporti pendenti e successivamente provvedono alla liquidazione dei beni. L'eventuale residuo attivo è destinato, su indicazioni dell'Assemblea, alla costituzione di borse di studio a vantaggio di giovani perfezionandi in Odontoiatria Protesica, ovvero alla costituzione di una Fondazione di Odontoiatria Protesica.

## **TITOLO 5: Delle revisioni dello statuto e dello scioglimento dell'Associazione**

### ***Art. 48***

Le proposte di revisione dello Statuto possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo ovvero dall'Assemblea ordinaria che delibera a maggioranza. La proposta, dopo l'approvazione da parte dell'assemblea, è trasmessa al Presidente dell'Associazione, il quale convoca l'Assemblea straordinaria nei mesi successivi.

### ***Art. 49***

Le proposte di revisione dello Statuto debbono essere espressamente indicate nell'ordine del giorno e non possono, in nessun caso, essere comprese nella voce "varie ed eventuali" ovvero oggetto di mozione d'ordine.

### ***Art. 50***

Per modificare lo Statuto è richiesta la maggioranza assoluta dei voti degli associati effettivi presenti. La procedura indicata non si applica in caso di modifica della sede dell'Associazione.

### ***Art. 51***

L'associazione si scioglie:

- a) per impossibilità di conseguimento degli scopi associativi;
- b) in ogni altro caso previsto dalle leggi vigenti.

## **TITOLO 6: Delle norme di rinvio**

### ***Art. 52***

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si richiamano, nell'ordine, le norme di legge e gli usi in materia, che risultino applicabili alle Associazioni non riconosciute.